



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Determina Dirigenziale N. 210 del 16/03/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**Oggetto: Liquidazione Assistenza legale dott.ssa N.C. per la Prestazione del Consulente Guida Maurizio – p.p. 2838/2020 – incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. - ARCHIVIAZIONE - Rif. Int. Assistenza Legale 2/2020**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 16/03/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Domenico Sorrentino - UOC AFFARI LEGALI*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** Liquidazione Assistenza legale dott.ssa N.C. per la Prestazione del Consulente Guida Maurizio – p.p. 2838/2020 – incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. - ARCHIVIAZIONE - Rif. Int. Assistenza Legale 2/2020

### Direttore UOC AFFARI LEGALI

*A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.*

#### PREMESSO:

- **che**, ai sensi dell'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999:
  - “1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
  - 2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
  - 3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
  - 4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.”
- **che**, sensi dell'art. 67 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale:
  - “1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
  - 2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'azienda o ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda o ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei

Determinazione Dirigenziale

*casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'azienda o ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.*

*3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.*

*4. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).*

*5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.*

*6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987.”*

- **che**, ai sensi dell'art. 67 (Patrocinio Legale) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2016/2018 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale:

*“1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*

*2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*

*3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa*

*4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.”*

- **che** i contratti in data 6 maggio 2010 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e della dirigenza medica e veterinaria, hanno sostanzialmente lasciato immutata la disciplina del patrocinio legale, innovando, invece, quella della copertura assicurativa, in quanto:
- **che** gli avvocati dell'Azienda Ospedaliera, iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi professionali, hanno il patrocinio limitato alle cause dell'Azienda, non potendo, in alcun modo, assumere il patrocinio e la difesa di cause ed affari che non siano quelli propri dell'Amministrazione, escludendosi, quindi, anche quelli dei dipendenti della stessa Azienda, così come disciplinato dall'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, essendo, inoltre, la responsabilità penale personale;
- **che** l'Azienda è contrattualmente tenuta a fornire:

Determinazione Dirigenziale

“assistenza indiretta”, ovverosia il “rimborso” degli oneri difensivi – sussistendone i presupposti – al dipendente che abbia nominato un difensore di sua fiducia, in ossequio al principio della libera scelta del legale;

- **che** con Deliberazione n. 365/2021, questa AORN approvava il Regolamento dell’Istituto del Patrocinio Legale dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta;

**DATO ATTO:**

- **che** l’Azienda, pertanto, non sussistendo carenza o conflitto d’interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo. L’Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell’agire del dipendente direttamente all’Azienda. Si richiede quindi che il fatto o l’atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell’esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all’Azienda Ospedaliera ;

**VERIFICATO:**

- **che**, con nota acquisita al prot. n. 3115 del 29/01/2020, la dott.ssa N.C. (matricola n. 201448 – cessata in data 30/11/2019) Dirigente Medico di questa Azienda, comunicava di essere stata indagata, con altri, nel procedimento penale n. 8948/2019, pendente innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V., nominando, quale proprio difensore, l’avv. Olga Izzo e, quale proprio consulente, il dott. Maurizio Guida;
- **che**, ai sensi e per gli effetti della polizza vigente, la procedura veniva inoltrata alla Compagnia AMTRUST che provvedeva a prendere in carico il sinistro, rubricandolo al num. 2021-RC-000214;

**PRESO ATTO:**

- **che**, con decreto del 20/10/2020, il Giudice adito provvedeva ad archiviare la posizione dei soli dott.ri N.C. e C.L , ritenendo *“che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio nei confronti degli indagati e, dunque, è emersa l’infondatezza della notizia di reato. In effetti, da quanto si è avuto modo di constatare che le lesioni cagionate alla parte offesa sono riconducibili ad altro sanitario – ginecologo – che ha assistito la parte offesa durante le fasi del parto”*;

**CONSIDERATO:**

- **che**, ai sensi e per gli effetti della polizza vigente, la Compagnia AMTRUST ha provveduto alla copertura delle spese relative al legale nominato dalla dott.ssa N.C. nell’ambito del procedimento penale in argomento, come da comunicazione del 14/02/2023, agli atti dell’ufficio;

**RITENUTO:**

- **di** dover, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa relativa all’Istituto dell’Assistenza Legale, provvedere al rimborso delle sole spese sostenute dalla d.ssa N.C. relative all’attività resa dal Consulente nominato dott. Maurizio Guida;

**CONSIDERATO, ALTRESÌ:**

*Determinazione Dirigenziale*

- **che**, con nota del 04/03/2021, la d.ssa N.C. chiedeva la liquidazione della ricevuta per prestazione occasionale emessa in data 31/01/2021 per l'attività resa dal proprio consulente nominato della somma complessiva di € 1.497,60, armonizzata ai parametri economici specificati nel Regolamento dell'Istituto del Patrocinio Legale dei dipendenti dell'A.O.R.N., che prevede l'assunzione degli oneri da parte dell'Azienda di "un solo consulente di parte nel limite massimo di € 1.500,00, oltre accessori";

**SPECIFICATO:**

- **che** restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;

**CONSIDERATO:**

- **che** la presente proposta di determinazione è formulata ai sensi della Deliberazione n. 434/2020 relativa al "Conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A."

**DETERMINA**

*Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:*

- **DI LIQUIDARE** in favore della d.ssa N.C. la somma di € 1.497,60 come da ricevuta per prestazione occasionale emessa in data 31/01/2021 dal proprio consulente nominato dott. Maurizio Guida, formulata in aderenza ai parametri economici specificati nel Regolamento dell'Istituto del Patrocinio Legale dei dipendenti dell'A.O.R.N.;
- **DI STABILIRE** che gli importi in favore della dott.ssa N.C. siano corrisposti tramite bonifico bancario alle coordinate specificate nella dichiarazione sostitutiva relativa agli estremi del conto corrente dedicato (corredata da documento di riconoscimento ed allegata alla presente in formato istruttorio), autorizzando a tal fine l'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria;
- **DI SPECIFICARE** che restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dai professionisti incaricati per lo stesso titolo;
- **DI FAR GRAVARE** la spesa della somma complessiva di € **1.497,60** sul conto economico n° 8020202010;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, alla UOC Gestione Economica Finanziarie, per quanto di competenza;

**Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

*Avv. Domenico Sorrentino*

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione Assistenza legale dott.ssa N.C. per la Prestazione del Consulente Guida Maurizio – p.p. 2838/2020 –  
incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. - ARCHIVIAZIONE - Rif. Int. Assistenza  
Legale 2/2020

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €1.497,60

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 8020202010 - Oneri da cause civili  
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 15/03/2023

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**